

numero			Bellinzona
1502	sb	2	21 marzo 2012

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dello sport  
a.c.a Markus Feller  
Route principale 245-253  
2532 Macolin

### **Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio** **Procedura di consultazione**

Egregio signor Feller,  
gentili signore, egregi signori,

il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha invitato i cantoni e le cerchie interessate a prendere posizione sul progetto di "Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio".

Ringraziamo il DDPS per averci consultati e prendiamo posizione nei termini seguenti.

#### **Premessa sulla situazione nel canton Ticino**

In linea generale si può affermare che la situazione in Ticino è soddisfacente malgrado non esistano basi legali cantonali specifiche sulla materia.

Entro il termine fissato dall'Ordinanza federale (OF) si potrà quindi elaborare la relativa nuova legge cantonale come richiesto dalla Confederazione.

Sia la domanda sia l'offerta di attività in zona montagnosa-rocciosa e di fuoripista invernale sono stabili e la rete delle guide alpine diplomate e dei maestri di sport sulla neve è molto ben strutturata e garantisce già la qualità e la sicurezza necessarie.

Del resto bisogna anche riconoscere che la morfologia del nostro territorio, l'ubicazione delle vette interessanti e le vie d'accesso non sono particolarmente attrattive per cui questo tipo di clientela si indirizza principalmente verso altri cantoni alpini quali Vallese e Grigioni.

Inoltre il mercato potenziale dell'heli-skiing è praticamente inesistente perché l'unica piazza di atterraggio autorizzata dell'UFAC è situata sul Monte Tamaro e la concessione risale ai tempi in cui gli impianti di risalita non erano ancora stati realizzati.

Per quanto attiene invece alle discipline d'acqua (OF art. 2, cpv. 1, lett. c,d,e,f) il nostro Cantone con i corsi d'acqua laterali delle Tre Valli e in Valmaggia e Verzasca, è definito come l'Eldorado della Svizzera.

Un importante lavoro di prevenzione e di informazione lo assume la "Commissione cantonale fiumi sicuri" in stretta collaborazione con le società idroelettriche.

La nuova base legale federale permetterà un ulteriore passo avanti per la complessa gestione della sicurezza lungo i nostri corsi d'acqua unitamente a partner commerciali qualificati (in parte provenienti dall'Alto Vallese e dalla Svizzera centrale).

### **Osservazioni su singoli articoli**

#### **art. 11 - Fondazione "Safety in adventures"**

Il Cantone Ticino è membro della fondazione (risol. CdS 5939 del 5.12.2006).

Nell'OF si riconosce un ruolo centrale alla fondazione per la certificazione. Attualmente solo alcuni Cantoni fanno parte della Fondazione per cui sarebbe opportuno che il concetto risultasse rinforzato e vincolante in relazione alle future basi legali cantonali.

#### **art. 12 - Esenzione dall'obbligo di autorizzazione**

**Cpv.1, lett. b.** - Il limite di 90 giorni per ditte straniere interpretato come "giorni consecutivi" o come "giorni in totale" appare in ogni caso un limite troppo elevato e il controllo stesso delle autorizzazioni rilasciate sul loro territorio nazionale è generalmente assai complesso.

Si suggerisce una limitazione di "al massimo 20 giorni in totale" che dovrebbe poter limitare l'istallazione di un'attività commerciale stabile vicino al confine che eluda sistematicamente le normative svizzere e i nostri parametri di sicurezza.

#### **art. 20 - Obbligo di assicurazione**

Non è chiaro il principio per le ditte che beneficiano dell'esenzione dall'autorizzazione prevista all'art. 12.

Considerando i costi che qualsiasi intervento di soccorso per questo genere di attività implica, riteniamo sia necessaria una regolamentazione molto più incisiva rispetto alla formulazione proposta soprattutto per quanto riguarda la prassi di scarico di responsabilità e i relativi costi di salvataggio dalla ditta ai partecipanti.

Le situazioni già conosciute soprattutto in montagna (Vallese e Grigioni) insegnano che spesso devono intervenire dei fondi di riserva statali o parastatali per persone o ditte estere sottoassicurate o prive di copertura.

Nella speranza che queste nostre osservazioni siano tenute in debita considerazione, ringraziamo per l'attenzione che ci avete riservato.

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

L. Sadis

Il Cancelliere:

G. Gianella